**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno LXVI** — **Roma — Mercoledì, 18 febbraio 1925** — **Numero 40**



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione

### LEGGI E DECRETI

350. — REGIO DECRETO 15 gennaio 1925, n. 116.
**Erezione in Ente morale della fondazione « Cucine economiche don Paolo Ortolani », in Pieve Santo Stefano** . . . . . Pag. 677

RELAZIONI e REGI DECRETI:

**Scioglimento dei Consigli comunali di Bovolenta (Padova) e di Tornolo (Parma)** . . . . . Pag. 677

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:** Ordinanza di Sanità marittima n. 4, del 1925 . . . . . Pag. 678

**Ministero delle comunicazioni:** Apertura di ricevitoria fonotelegrafica . . . . . Pag. 678

**Commissariato generale dell'emigrazione:** Disposizioni riguardanti il personale dipendente . . . . . Pag. 679

**Ministero delle finanze:** Smarrimento di ricevute (Elenco n. 25). Pag. 679

**Ministero dell'economia nazionale:** Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . Pag. 679

### BANDI DI CONCORSO

**Ministero dell'economia nazionale:** Concorso al posto di assistente alla cattedra di chimica agraria del Regio istituto superiore agrario di Bologna . . . . . Pag. 679

**Ministero della pubblica istruzione:** Concorso per titoli ed eventualmente per esami a cattedre vacanti nel Reale educatorio « Maria Adelaide », in Palermo . . . . . Pag. 680

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **350.**

REGIO DECRETO 15 gennaio 1925, n. 116.
**Erezione in Ente morale della fondazione « Cucine economiche don Paolo Ortolani », in Pieve Santo Stefano.**

N. 116. R. decreto 15 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Cucine economiche don Paolo Ortolani », in Pieve Santo Stefano, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Pieve Santo Stefano e ne approva lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1925.*

RELAZIONI e REGI DECRETI:
**Scioglimento dei Consigli comunali di Bovolenta (Padova) e di Tornolo (Parma).**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 25 gennaio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bovolenta, in provincia di Padova.

MAESTA',

Profondi dissensi sorti in seno all'Amministrazione comunale di Bovolenta, proveniente dalle elezioni del 1923, hanno determinato nonostante gli uffici interposti dall'autorità politica lo-

cale - un aperto contrasto fra la maggioranza consiliare ed il sindaco e gli assessori, che, sebbene colpiti da un recente esplicito voto di sfiducia, hanno dichiarato formalmente di non essere disposti a rassegnare le dimissioni, mentre, d'altra parte, il Consiglio ha, a sua volta, deliberato di soprassedere alla discussione di qualsiasi oggetto finchè permangano in carica il sindaco e la Giunta attuale.

Poichè tale condizione di cose paralizza ogni attività del Comune, anche per quanto attiene ai servizi più strettamente necessari e di carattere obbligatorio, si rende indispensabile - sia per assicurare il normale funzionamento della civica azienda, sia per evitare che il prolungarsi della accennata situazione possa avere ripercussioni a danno della pubblica quiete - far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bovolenta, in provincia di Padova, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. Leopoldo Tripi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

---

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 15 gennaio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tornolo, in provincia di Parma.

MAESTA',

Una inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Tornolo, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha accertato gravi e molteplici irregolarità.

In deplorevole abbandono si trovano i servizi pubblici in genere, e particolarmente quelli relativi all'igiene, all'assistenza sanitaria e alla manutenzione stradale; insufficienti, inadatti e male arredati sono i locali scolastici; non sono stati deliberati dal 1916 in poi i conti consuntivi; e i ruoli delle tasse, la cui applicazione dà luogo ad ingiuste sperequazioni, non sono stati pel corrente anno compilati.

Un tale stato di cose, aggravato dalla azione partigiana dell'Amministrazione, intesa a favorire alcune frazioni a danno di altre, ha da tempo determinato nella cittadinanza un vivo fermento che ha già dato luogo a pubbliche manifestazioni e che, a causa della tensione degli animi, minaccia ora di degenerare in perturbamenti della pubblica quiete, che è necessario prevenire ed evitare.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di eliminare con un periodo di gestione straordinaria, le deficienze e le irregolarità rilevate, rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tornolo, in provincia di Parma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Paolo Rugali è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

### Ordinanza di Sanità marittima n. 4, del 1925.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste nei porti del Canale di Panama;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n 2889;

Decreta:

Le provenienze da tutti i porti del Canale di Panama, comprese quelle dai porti di Panama e di Colon sono sottoposte alle misure contro la peste contenute nell'Ordinanza di sanità marittima n. 10, del 1° settembre 1907, modificato con decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 13 febbraio 1925.

p. *Il Ministro*: A. MESSEA.

---

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

### Apertura di ricevitoria fonotelegrafica.

Il giorno 12 corr. in San Gregorio d'Alife, provincia di Caserta, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Piedimonte d'Alife.

Roma, 14 febbraio 1925.

## COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

**Disposizioni riguardanti il personale dipendente.**

Decreto Ministeriale 28 maggio 1924:

**Rag.** Pietro Paolo Tedesco, confermato definitivamente ragioniere nel ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione.

Decreto Ministeriale 25 giugno 1924:

**Villari** comm. dott. Luigi, consigliere aggiunto dell'emigrazione, attribuito lo stipendio di L. 13,800 dal 16 giugno 1923 in applicazione del R. decreto 30 settembre, n. 1290.

Decreto Ministeriale 31 dicembre 1924:

**Labriola** gr. uff. Franz Alberto, è promosso, per merito comparativo, consigliere dell'emigrazione di 1ª classe ed è collocato nel grado quinto delle tabelle di classificazione di cui all'allegato I del R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1603, con lo stipendio inerente al grado stesso e con decorrenza dal 1° dicembre 1923.

Decreti Ministeriali 31 dicembre 1924 e 28 gennaio 1925:

**Poggi** comm. Cesare e Villari comm. dott. Luigi, sono promossi, per merito comparativo, consiglieri dell'emigrazione di 2ª classe e sono collocati in soprannumero nel grado sesto della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1603, con lo stipendio inerente al grado stesso e con decorrenza dal 1° febbraio 1925.

Decreti Ministeriali 31 dicembre 1924:

**Perrino** cav. uff. Tito, è promosso, per merito comparativo, segretario capo di ragioneria ed è collocato nel grado ottavo della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1603, con lo stipendio inerente al grado stesso e con decorrenza dal 1° dicembre 1923.

**Collari** cav. Arturo e Ferrero cav. Antonio, sono promossi, per merito comparativo, archivisti capi e sono collocati nel grado nono della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1603, con lo stipendio inerente al grado stesso e con decorrenza dal 1° dicembre 1923.

**Parmeggiani cav. Tancredi, Rebecca cav. Domenico, De Rosa cav. Giuseppe, Vitolli cav. Raffaele, Girardi cav. Adolfo e Sanchez cav. Giuseppe**, sono promossi, per merito comparativo, primi archivisti, e sono collocati nel grado decimo della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R decreto-legge 26 giugno 1924, numero 1603, con lo stipendio inerente al grado stesso e con la decorrenza dal 1° dicembre 1923.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 25).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1931 — Data della ricevuta: 15 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Comelli Giuseppina — Titoli del debito pubblico al portatore n. 10 — Ammontare della rendita L. 3600 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 290 — Data della ricevuta: 27 luglio 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione della ricevuta: Agnesi dottor Cristoforo fu Giovanni, notaio, per conto di altri — Titoli del debito pubblico al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 100 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1918

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 381 — Data della ricevuta: 24 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Buonaccorsi Ferdinando — Titoli del debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 25 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 46 — Data della ricevuta: 12 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: Ruggero Antonio — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 200 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 891 — Data della ricevuta: 27 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Barcellona Giovanni — Titoli del debito pubblico nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 52.50 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 694 — Data della ricevuta: 14 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Donatuti Ludovico fu Salvatore — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 certificati comuni di Sicilia — Ammontare della rendita L. 154.15 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 693 — Data della ricevuta: 14 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Donatuti Ludovico fu Salvatore — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 certificati comuni di Sicilia — Ammontare della rendita L. 8.50 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 312 — Data della ricevuta: 23 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Giustiniani Francesco fu Pasquale — Titoli del debito pubblico nominativi n. 34 — Ammontare della rendita L. 1603 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 febbraio 1925.

*Il direttore generale*: CIRILLO.

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

*Bollettino N.* 38

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 17 febbraio 1925

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 127 58 | Belgio | 123 31 |
| Londra | 116 075 | Olanda | 9 785 |
| Svizzera | 468 38 | Pesos oro | 21 90 |
| Spagna | 345 97 | Pesos carta | 9 63 |
| Berlino (marco oro) | 5 82 | New-York | 24 328 |
| Vienna | 0 0341 | Oro | 460 42 |
| Praga | 71 60 | Belgrado | 39 75 |
| Dollaro canadese | 24 28 | Budapest | 0 0341 |
| Romania | 12 15 | | |

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

| | | Con godimento in corso |
|---|---|---|
| CONSOLIDATI | 3.50 % netto (1906) | 81 10 |
| | 3.50 % » (1902) | 74 25 |
| | 3.00 % lordo | 51 33 |
| | 5.00 % netto | 97 94 |
| | Obbligazioni delle Venezie 3.50 % | 81 40 |

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

**Concorso al posto di assistente alla cattedra di chimica agraria del Regio istituto superiore agrario di Bologna.**

Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, sull'ordinamento dell'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria, il direttore mette a concorso il posto di assistente alla catte-

dra di chimica agraria dell'Istituto di Bologna fra laureati in scienze agrarie, in chimica pura o in chimica e farmacia.

Il vincitore sarà assunto con l'annuo stipendio iniziale di L. 7000 oltre il supplemento (L. 500) di servizio attivo e l'indennità caro viveri.

Il concorso per esame o per titoli, è regolato dalle disposizioni dell'art. 36 suindicato e sarà chiuso il 30 aprile 1925, alle ore 18.

La domanda, da presentarsi entro questo termine al direttore dell'Istituto, deve essere corredata dai documenti di rito, debitamente legalizzati, e cioè:

1° fede di nascita, da cui risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età (il 40° se ex combattente) alla chiusura del concorso;

2° certificati: penale, di cittadinanza italiana, di buona condotta, stato di famiglia, di sana costituzione fisica, di adempiuto obbligo di leva (sono dispensati coloro che coprono posti di ruolo a servizio dello Stato);

3° diploma di laurea e tabella dei voti ottenuti nei singoli esami;

4° eventuali altri titoli e pubblicazioni;

5° quietanza dell'ufficio del registro nel quale fu versata la tassa di L. 50 stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame che avrà luogo a Bologna presso l'Istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli, in caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Bologna, 1° febbraio 1925.

*Il direttore*: TODARO.

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso per titoli ed eventualmente per esami a cattedre vacanti nel Reale educatorio « Maria Adelaide » in Palermo.

Il presidente del Consiglio direttivo del Regio educatorio « Maria Adelaide » di Palermo, rende noto:

E' aperto il concorso per titoli, ed eventualmente per esami, alle seguenti cattedre vacanti nel Regio educatorio « Maria Adelaide » in Palermo:

Storia e geografia, n. 2.
Matematica, n. 1.
Scienze fisiche e naturali, n. 1.
Disegno e calligrafia, n. 1.
Lingua inglese grado inferiore, n. 1.

Al concorso per la lingua inglese sono ammesse solamente donne (posto interno), agli altri concorsi sono ammessi indistintamente uomini e donne (posti esterni), ma queste ultime verranno preferite; e saranno altresì titoli di preferenza i servizi prestati nei Regi educatori o in altri Regi istituti. Per la cattedra di scienze fisiche e naturali saranno preferiti i concorrenti che abbiano conseguito la laurea mista in scienze naturali e fisiche. Per una delle cattedre di storia saranno preferiti i concorrenti laureati in lettere. L'obbligo d'orario per ciascun insegnante sarà quello fissato per gl'insegnamenti nelle scuole medie.

Coloro che intendono di concorrere dovranno presentare la domanda su carta bollata da L. 3, a questa presidenza non oltre trenta giorni da quello in cui sarà pubblicato il presente avviso nel Bollettino Ufficiale della pubblica istruzione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

*a*) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non ha superato l'età di anni 45 alla data di pubblicazione del presente avviso, fatta eccezione per quelli che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite dei 45 anni.

La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

*b*) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale dello stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gl'italiani non regnicoli anche se manchino della cittadinanza italiana;

*c*) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

*d*) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della provincia. Il Consiglio direttivo si riserva di accertare il requisito della regolare condotta dell'istante con tutti i mezzi a sua disposizione e di escludere in conseguenza, a suo giudizio insindacabile, i candidati che non ritenga forniti di tale requisito. Per ciò che riguarda la condotta militare il Consiglio potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

*e*) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

*f*) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

*g*) originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'insegnamento pel quale è bandito il concorso;

*h*) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal rettore o dal direttore dell'istituto;

*i*) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

*l*) elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori, e pubblicazioni presentati al concorso;

*m*) tassa di ammissione a ciascun concorso, stabilita in L. 50 da versarsi all'amministrazione dell'Educatorio, oltre quella fissata dal R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546, da versarsi agli uffici di registro.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della scadenza del concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Palermo.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato. La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Ai documenti elencati precedentemente i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

I disegni e le pitture presentate al concorso debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastiche ed amministrative che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segretari e da istituti universitari o da istituti di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore o dal capo dell'istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Coloro che partecipano a più concorsi devono presentare una domanda separata e versare la tassa di L. 50 per ciascun concorso. Una sola domanda dovrà essere documentata in modo completo. In nessun caso sono ammessi richiami a documenti presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti con la debita regolarizzazione.

Scaduto il termine non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parti di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora e il luogo dove intende che gli siano restituiti i documenti.

Palermo, 16 gennaio 1925.

*Il presidente*: A. LONGO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.